

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TORINO

Sezione Fallimenti

* * *

Fallimento n. 309/2017: TUA Industries S.r.l. in liquidazione
Giudice Delegato: Pres. Dott.ssa Vittoria Nosengo
Curatore: Avv. Alessandra Giovetti

* * *

**BANDO DI VENDITA DELL'AZIENDA AVENTE AD OGGETTO LA PRODUZIONE
DI AUTOVETTURE ELETTRICHE O, IN ALTERNATIVA, DEI BENI E DIRITTI IN
VIA ATOMISTICA DI PROPRIETÀ DEL FALLIMENTO.**

* * *

Il presente documento (in seguito “**Bando di Vendita**”) ha la finalità di illustrare e disciplinare le modalità di svolgimento della procedura di vendita di quanto *infra* descritto, ai sensi degli artt. 105 e 107 l. fall. (in seguito “**Procedura di Vendita**”), giusta autorizzazione del signor Giudice Delegato (**Allegato A**).

1. PREMESSE

1.1 Come emerge dalla delibera di Invitalia – Agenzia Nazionale Per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa S.p.A. (in seguito, “**Invitalia**”) consegnata da liquidatore sociale (**Allegato 1.1**),

- (i)** in data 13.6.2016 veniva sottoscritto un “*Protocollo di Intesa*” tra il Ministero dello Sviluppo Economico, la Regione Puglia, il Comune di Modugno, la città Metropolitana di Bari, il Consorzio ASI di Bari, Invitalia e Tua Industries S.r.l., già Tua Autworks Calabria S.r.l. a socio unico (in seguito, “**TUA**”), con la finalità di sostenere la riconversione industriale del sito *ex OM Carrelli* di Modugno (BA), al fine di una ricollocazione occupazionale della manodopera in mobilità e di favorire nuovi livelli occupazionali;
- (ii)** TUA otteneva la delibera di agevolazioni da parte di Invitalia, giusta Determina *ex art. 9 Decreto MISE del 9.12.2014*, per sostenere il progetto di reindustrializzazione dello stabilimento cd. “*ex OM Still*” di Bari per la realizzazione di automobili elettriche di nuova generazione.

1.2 In virtù degli accordi raggiunti ai sensi del “*Protocollo di Intesa*”, con “*Contratto di cessione a titolo gratuito ai sensi dell’art. 4 comma 23 D.L. n 510/1996*” a Rogito Notaio Petrera in Bari rep. 34796 e racc. 14605 in data 22.12.2016 (in seguito, “**Contratto Cessione a Titolo Gratuito**” – **Allegato 1.2**), a fronte dell’assunzione in pari data da parte di TUA di 192 *ex* dipendenti della OM Still, il Comune di Modugno (BA) cedeva a titolo gratuito a TUA l’immobile *ex OM Still* sito in Modugno, alla via delle Ortensie n. 33 (“**Immobile**”) unitamente ai macchinari ivi presenti (in seguito, “**Macchinari**”), per

l'attuazione del progetto di reindustrializzazione per la produzione di autovetture elettriche. Il Contratto di Cessione a Titolo Gratuito prevede l'obbligo di TUA di ritrasferire a titolo gratuito l'Immobile al Comune di Modugno *“nel caso di decadenza dalle agevolazioni Invitalia”*.

- 1.3** Con sentenza depositata il 18.12.2017, il Tribunale di Torino dichiarava il fallimento di TUA, a fronte di istanza di fallimento in proprio depositata dalla stessa società (in seguito, **“Fallimento”**).
- 1.4** In data 22.12.2017, la Task force per l'occupazione della Regione Puglia convocava una riunione alla presenza del Presidente della Regione Puglia, del Curatore e delle Organizzazioni Sindacali (si allega il verbale – **Allegato 1.4**), nell'ambito della quale
- (i) veniva dato atto che tutti i rapporti di lavoro sono da considerarsi sospesi ex art. 72 l. fall., senza decorso della retribuzione a favore dei lavoratori e senza onere alcuno a carico della Procedura, fino all'eventuale concessione della CIGD ovvero alla cessazione dei predetti rapporti;
 - (ii) il Curatore – alla luce delle richieste delle Organizzazioni Sindacali – segnalava la disponibilità a *“valutare di sottoporre alle autorizzazioni dei competenti organi della procedura fallimentare una richiesta di proroga in continuità della cassa integrazione in deroga, per un periodo massimo di 12 mesi, a condizione che (a) stante l'insussistenza di risorse, i costi della CIGD (di gestione e di versamento delle quote periodiche TFR) siano comunque garantiti e versati prima della richiesta da altro soggetto, senza diritto di rimborso; (b) sussistano offerte di acquisizione dell'azienda per importi superiori agli oneri di cui al precedente punto che consentano quindi un soddisfacimento per i creditori concorsuali ai sensi di legge e siano vincolate e garantite; (c) che intervenga l'autorizzazione del Comitato dei Creditori e del Giudice Delegato alla presentazione dell'istanza alla Regione Puglia per la concessione del suddetto trattamento e comunque a valle dell'acquisizione di offerte”*;
 - (iii) veniva precisato che erano *“giunte alla Regione Puglia ulteriori manifestazioni di interesse che potranno essere formalizzate – nelle forme consentite – agli organi fallimentari”* e, alla luce di ciò, veniva precisato che entro il 16 febbraio 2018 vi sarebbe stato un nuovo incontro tra le parti per verificare la posizione.
- 1.5** In data 11.1.2018, Invitalia comunicava *“ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 comma 1 lett. f del D.M. MISE 9.12.2014 e del punto 10.1 lett. f) della Determina di Concessione, la revoca delle agevolazioni concesse e mai erogate in virtù della già citata Determina perfezionatasi in data 22.11.2016”* (**Allegato 1.5**).
- 1.6** Con riferimento all'Immobile ed ai Macchinari, si dà atto di quanto segue. Nel mese di gennaio 2018, il Comune di Modugno chiedeva di formalizzare il ri-trasferimento a titolo

gratuito dell'Immobile e dei Macchinari stante quanto previsto nel Contratto di Cessione a Titolo Gratuito. Il Curatore chiedeva di conoscere le modalità per dar corso a detta formalizzazione della retrocessione dell'Immobile. Con comunicazione in data 29.1.2018 inviata per conoscenza anche al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero del Lavoro ed a Invitalia, il Curatore invitava nuovamente il Comune di Modugno a **(i)** apprendere il bene di Sua proprietà e non nella disponibilità del Fallimento; **(ii)** indicare al Curatore la data e l'ora in cui è fissato l'atto notarile a spese del Comune stesso per trascrizione nei pubblici registri della retrocessione dell'immobile in capo al Comune a far tempo dalla data di fallimento (o, in subordine, dalla data della prima comunicazione del Fallimento). Il tutto, segnalando che, in difetto, resta responsabilità esclusiva del Comune di Modugno non aver proceduto a tali adempimenti. Il Comune di Modugno non riscontrava tale comunicazione. In sede di inventario del fallimento ex art. 87 l. fall. redatto avanti al Cancelliere non venivano ricompresi l'Immobile ed i Macchinari, non essendo gli stessi nella disponibilità della società fallita. Cionondimeno, con missiva PEC in data 22.5.2018 (**Allegato 1.6**), il Curatore comunicava alla Città di Modugno, al liquidatore sociale dott. Enzo Pacella, alla Regione Puglia, alla Città di Bari, ad Invitalia, ai Componenti del Comitato Monitoraggio Sistema economico Produttivo Aree di Crisi, al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero del Lavoro, alle OOSS locali e Nazionali, alla Regione Piemonte ed a tutti i soggetti che avevano manifestato interesse per gli assets del Fallimento, che il Fallimento ha rinunciato all'acquisizione degli stessi all'attivo fallimentare ex art. 104-ter, 8° comma, l. fall.. La medesima circostanza veniva indicata nel progetto di stato passivo (domanda cron. 028) inviato a tutti i creditori in data 11.7.2018 (ivi incluso il Comune di Modugno).

1.7 Il Fallimento risultava essere proprietario di quanto segue:

- (A)** 188 rapporti di lavoro in essere con le maestranze di cui 2 dirigenti (al 29.1.2018), sospesi ex art. 72 l. fall. (in seguito, **"Dipendenti"** – **Allegato 1.7.A**);
- (B)** progetti relativi alla realizzazione di automobili elettriche di nuova generazione indicati dal liquidatore della società fallita come di proprietà della stessa (in seguito, **"Progetti"**):
 - (i)** progetto per la realizzazione di un veicolo L7 indicato dal liquidatore sociale come già omologato, realizzato con la società progettista Tesco GO S.r.l. a Socio Unico, con sede in Chieri (TO), via dell'Industria n. 11, C.F. e P. IVA. 0139550014, con la documentazione inerente e con il prototipo già realizzato (in seguito, **"Progetto L7"**); si dà atto che detto prototipo e parte della documentazione relativa al Progetto L7 si trovano presso la società Tesco Go S.r.l., che non ha mai provveduto alla riconsegna degli stessi; altra parte della documentazione è stata consegnata al Curatore dal liquidatore della

fallita su supporto informatico, presente presso lo Studio del Curatore;

- (ii) progetto per la realizzazione di un veicolo M1 non omologato, realizzato con la società progettista Turin Tech S.r.l., con sede in Moncalieri, Via Bruno Buozzi 19, C.F. e P. IVA. 08710550016, con la documentazione inerente (in seguito, “**Progetto M1**”); si dà atto che la documentazione relativa al Progetto M1 è stata consegnata al Curatore dal liquidatore della fallita su supporto informatico, attualmente presente presso lo Studio del Curatore;
- (C) credito erariale indicato come sussistente dal liquidatore sociale e pari a complessivi € 594.714,31 (in seguito, “**Credito IVA**” – **Allegato 1.7.C**);
- (D) il *business plan* predisposto da TUA *in bonis* per la reindustrializzazione dello stabilimento cd. “*ex OM Still*” di Bari per la realizzazione di automobili elettriche di nuova generazione (in seguito, “**Business Plan**” – **Allegato 1.7.D**);
- (E) i segni distintivi e marchi commerciali, il *know how* tecnico e commerciale, i piani e qualunque altra informazione di *marketing* riconnessi all’Azienda (in seguito, “**Beni Immateriali**”);
- (F) eventuali autorizzazioni e certificazioni esistenti in capo a TUA e relative all’Azienda e/o ai Progetti (ivi incluse eventuali omologazioni dei Progetti) (in seguito, “**Certificazioni**”);
- (G) l’avviamento.

1.8 Nelle more, non essendo pervenuta alcuna offerta nonostante quanto preannunciato dagli Enti sopra indicati, il Fallimento indicava esso stesso una procedura competitiva ad evidenza pubblica ex artt. 105 ss. l. fall. (in seguito, “**Prima Procedura Competitiva**”), pubblicizzata nelle forme di Legge ed inoltre comunicata a tutti gli Enti ed ai soggetti che – al momento della pubblicazione del relativo bando di vendita – avevano manifestato interesse per iscritto al Fallimento per consentire la massima diffusione e pubblicità della Prima Procedura Competitiva. I beni e diritti oggetto della Prima Procedura Competitiva, da intendersi oggetto di cessione in blocco, erano alternativamente:

- a) l’azienda costituita dai seguenti beni e rapporti giuridici in blocco: Dipendenti, Progetti, Credito IVA, Business Plan, Beni Immateriali, Certificazioni e avviamento (in seguito, “**Lotto Unico Azienda**”); ovvero, in via subordinata
- b) i seguenti beni, diritti e rapporti in via unitaria: Progetti, Credito IVA e Business Plan (in seguito, “**Lotto Unico Atomistico**”).

Pertanto, il predetto bando di vendita autorizzato non indicava alcun prezzo base da offrire per l’acquisto né alcun perimetro fisso e vincolante: di qui, la libertà per qualsivoglia offerente di articolare la propria offerta come meglio ritenuto, indicando il perimetro di proprio interesse ed il prezzo dallo stesso ritenuto congruo. Nonostante quanto precede, nessun soggetto depositava offerta entro il termine indicato nel bando di

vendita del 22 marzo 2018 e la procedura di vendita andava deserta.

- 1.9** In tale contesto, successivamente allo spirare del termine indicato nel bando di vendita relativo alla Prima Procedura Competitiva, il Curatore veniva contattato da soggetti che manifestavano un affermato e non meglio identificato interesse per gli *assets* di proprietà del Fallimento, mai formalizzato fatta eccezione per due offerte giunte il 18.5.2018 ed aventi rispettivamente ad oggetto una il credito IVA del Fallimento per il prezzo offerto di € 10.000,00 ed una i *“progetti relativi alla realizzazione di automobili elettriche di nuova generazione indicati dal liquidatore della società fallita come di proprietà della stessa”* per il prezzo offerto di € 21.000,00. Giusta autorizzazione del Giudice Delegato, il Curatore comunicava che le offerte di acquisto pervenute non erano ritenute ricevibili e, comunque, non rispondevano agli interessi del ceto creditorio (che non avrebbe tratto dall’incasso delle somme offerte alcun neppur minimo soddisfacimento).
- 1.10** In data 30.7.2018, perveniva una nuova *“offerta irrevocabile di acquisto di lotto unico atomistico (progetti, credito IVA e Business Plan)”* per l’importo complessivo offerto di € 200.000,00 oltre oneri di vendita, con impegno a partecipare ad una procedura competitiva da indirsi da parte del Fallimento *“secondo la disciplina e le condizioni previste nel ‘Bando di vendita dell’azienda avente ad oggetto la produzione di autovetture elettriche o, in alternativa, dei beni e diritti in via atomistica di proprietà del Fallimento’ del 07.02.2018 pubblicato dal Curatore fallimentare”*. Tale offerta vedeva allegati, tra il resto, assegno circolare intestato al Fallimento a titolo di cauzione per l’importo di Euro 60.000,00, nonché il testo del bando di vendita relativo alla Prima Procedura Competitiva e la bozza contrattuale del Lotto Unico Atomistico sottoscritti dall’offerente in segno di accettazione.
- 1.11** Il Fallimento esperisce quindi la presente Procedura di Vendita, sulla base dell’offerta pervenuta.
- 1.12** Con riferimento ai Dipendenti, si dà atto che, contestualmente all’esperimento della Prima Procedura Competitiva e giusta autorizzazione del Giudice Delegato, ai sensi di quanto previsto dalla Legge, il Fallimento dava corso all’apertura della procedura di licenziamento collettivo ex art 4 L. 223/91 da completare e comunque a valere per l’ipotesi in cui non risultasse possibile, all’esito della procedura competitiva, il trasferimento totale o parziale dei Dipendenti; a tale proposito:
- (i)** in data 9.3.2018, si teneva un incontro tra il Fallimento e la Federmanager Torino, in occasione del quale veniva sottoscritto specifico verbale di accordo sindacale per il licenziamento collettivo del personale con qualifica Dirigente; per tale procedura, sono state inviate, con l’ausilio del consulente della Procedura dott.ssa De Febe, le risultanze alla Regione Piemonte e sono stati intimati i licenziamenti ai 2 Dirigenti in data 15.03.2018 (**Allegato 1.12(i)**);

- (ii) quanto agli altri dipendenti, l'incontro con le OOSS convocato per il 4 aprile 2018 a valere a tutti gli effetti di legge per l'esperimento della procedura ex art. 4 della legge 223 del 1991 in materia di licenziamento collettivo, di cui alla comunicazione di apertura inviata l'8 febbraio 2018, andava deserto e di tanto si procedeva a redigere verbale di mancato accordo ai sensi di Legge, finalizzato al licenziamento collettivo dei dipendenti, inviato agli Enti competenti (**Allegato 1.12 (ii)**); a fronte di quanto precede, il Ministero del Lavoro convocava il Curatore e le Organizzazioni Sindacali per un incontro relativo alla "*fase amministrativa*" della procedura di licenziamento ex art. 4 della legge 223 del 1991, che a seguito di rinvii risulta attualmente fissato per il 25.9.2018 a Roma, presso il Ministero stesso.

2. BENI E RAPPORTI OGGETTO DELLA PROCEDURA DI VENDITA E CONDIZIONI DI VENDITA.

- 2.1 I beni e diritti oggetto della Procedura di Vendita, da intendersi oggetto di cessione in blocco, sono alternativamente:
- a) l'Azienda costituita dai seguenti beni e rapporti giuridici in blocco: Dipendenti, Progetti, Credito IVA, Business Plan, Beni Immateriali, Certificazioni e avviamento (in seguito, "**Lotto Unico Azienda**"); ovvero, in via subordinata
 - b) i seguenti beni, diritti e rapporti in via unitaria: Progetti, Credito IVA e Business Plan (in seguito, "**Lotto Unico Atomistico**").
- 2.2 Resta inteso che nell'ambito della Procedura di Vendita, a parità di prezzo, verrà preferita la cessione che abbia ad oggetto il Lotto Unico Azienda, tenuto conto che tale soluzione consente la riallocazione (almeno parziale) delle maestranze.
- 2.3 Le condizioni di trasferimento sono quelle indicate nelle seguenti bozze di contratto di cessione e relativi allegati (in seguito, "**Bozze di Contratto**"):
- (i) bozza di contratto di cessione del Lotto Unico Azienda (**Allegato 2.3(i)**); e/o
 - (ii) bozza di contratto di cessione del Lotto Unico Atomistico (**Allegato 2.3(ii)**).

3. PREZZO

- 3.1 Il prezzo per l'acquisto sarà quello che risulterà all'esito ed esaurite le operazioni di vendita (in seguito "**Prezzo di Vendita**").
- 3.2 Sono altresì a carico dell'acquirente tutti gli oneri connessi alla vendita quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tasse ed oneri di legge, imposte, spese notarili (anche di parcella), cancellazioni iscrizioni, imposte registro (in seguito "**Oneri Vendita**").
- 3.3 Il Prezzo Vendita e tutti gli Oneri Vendita dovranno essere versati contestualmente alla stipula dell'atto di cessione, a mezzo assegni circolari non trasferibili intestati a al "*Fallimento Tua Industries S.r.l. 309/2017*", anticipando copia degli stessi assegni al notaio designato dal Fallimento ed al Curatore, almeno 24 ore prima della data fissata dal Fallimento per la stipula dell'atto di cessione.

3.4 Nell'offerta, l'acquirente potrà indicare le imputazioni del prezzo offerto alle varie componenti dei beni oggetto della vendita e, in caso di rilanci con aumento del Prezzo di Vendita, le percentuali d'imputazione dell'originario prezzo offerto resteranno valide anche per detti rilanci.

4. **TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.**

4.1 L'offerta, che dovrà avere tutti i requisiti indicati nel presente Bando di Vendita (in seguito, "**Offerta**"), dovrà essere presentata entro e non oltre il termine perentorio del **16 ottobre 2018, ore 11,00** presso lo Studio del Notaio Caterina Bima (in Torino, Corso Duca degli Abruzzi, n. 16) designato dal Fallimento (in seguito "**Notaio Designato**"), allegando, a titolo di cauzione, assegni circolari emessi da Banca Italiana non trasferibili intestati al "*Fallimento Tua Industries S.r.l. 309/2017*", per una somma pari al 30% del prezzo complessivamente offerto (in seguito, "**Prezzo Offerto**"). Il Prezzo Offerto non potrà essere inferiore ad € 200.000,00, vale a dire al prezzo indicato nell'offerta di cui al punto **1.10** posta a base della presente Procedura di Vendita. Le cauzioni (anche quelle integrative previste nei successivi articoli del Bando di Vendita) potranno essere versate dal Fallimento sul conto del Fallimento e, in caso di restituzione, non sarà riconosciuto alcun interesse. L'offerente che presentato l'offerta di cui al punto **1.10** del presente Bando di Vendita è esonerato dall'obbligo di deposito della cauzione essendo la stessa già stata consegnata al Fallimento e da questo versata sul conto del Fallimento

4.2 L'Offerta dovrà essere contenuta in un unico plico chiuso e sigillato, con timbro e firma dell'offerente sui lembi di chiusura. Tale plico dovrà recare, all'esterno, solamente la seguente dicitura: "*Offerta di acquisto Fallimento Tua Industries S.r.l. 309/2017*".

4.3 Il plico contenente l'Offerta potrà essere consegnato mediante corriere privato o agenzia di recapito, ovvero da un incaricato del soggetto offerente (verrà rilasciata a tale soggetto apposita ricevuta con l'indicazione dell'ora e della data di consegna). La consegna del plico contenente l'Offerta presso la portineria dello stabile del Notaio Designato o ad altro eventuale addetto allo stabile non sarà considerata valida, dovendo il plico contenente l'Offerta essere consegnato presso lo Studio del Notaio Designato o personalmente al Notaio o alla segreteria del Notaio.

4.4 La consegna del plico è a totale ed esclusivo rischio del soggetto offerente, restando esclusa qualsiasi responsabilità del Notaio Designato e/o del Fallimento e/o del Curatore ove, per qualunque motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all'indirizzo di destinazione.

4.5 Non verranno in alcun modo presi in considerazione i plichi pervenuti dopo la scadenza del predetto termine perentorio anche se spediti prima della scadenza di tale termine. I plichi pervenuti in ritardo non verranno aperti e saranno considerati come non consegnati.

5. **MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEL POSSIBILE ACQUIRENTE.**

5.1 L'apertura delle offerte avanti al Notaio Designato, alla presenza del Curatore e di suoi eventuali consulenti è fissato per il giorno **16 ottobre 2018, ore 12,00** (in seguito "**Data Esame Offerte**").

5.2 Alla Data Esame Offerte, il Curatore valuterà l'ammissibilità delle Offerte pervenute ai sensi del presente Bando di Vendita, escludendo quelle che non risultino rispettare i requisiti ivi indicati. Le decisioni del Curatore in merito all'ammissibilità o meno delle Offerte sono insindacabili da parte degli offerenti e/o di qualsivoglia terzo.

5.3 Entro il termine (non tassativo) di 20 giorni dalla Data Esame Offerte, il Curatore si riserva di valutare la congruità delle Offerte pervenute, sentito eventualmente il perito/periti se incaricati. Le offerte saranno valutate in base ai seguenti criteri, gradatamente subordinati tra loro:

- a)** preferenza dell'Offerta (a prescindere per quale lotto sia stata presentata) contenente il maggior Prezzo Offerto (ovviamente se ritenuto congruo);
- b)** in caso di parità di Prezzo Offerto per i diversi lotti, preferenza dell'Offerta formulata per il Lotto Unico Azienda.

Il parere di congruità del Prezzo Offerto avrà per oggetto non solo il valore intrinseco dei beni oggetto dell'Offerta, ma altresì l'idoneità in concreto del Prezzo Offerto a consentire, pagati i costi di procedura, una qualche forma, seppur parziale, di soddisfacimento dei creditori concorsuali.

In caso di Offerta che preveda da parte dell'Offerente, ai sensi del punto **6.1.b)**, la corresponsione di una somma da destinarsi al pagamento degli oneri gravanti sul Fallimento per l'attivazione della c.d. "cassa integrazione in deroga", il parere di congruità avrà per oggetto la legittimità e correttezza ai sensi di legge di detta attivazione della c.d. "cassa integrazione in deroga" da parte del Fallimento, oltre che la sufficienza della somma offerta a tal fine a far fronte ai predetti oneri.

5.4 Ove il perito/periti incaricati ed il Curatore

- (i)** esprimano un giudizio di congruità del Prezzo Offerto contenuto in almeno un'Offerta, il Curatore chiederà l'autorizzazione al Giudice Delegato e, se nominato, al Comitato dei Creditori a proseguire la Procedura di Vendita avente ad oggetto il Lotto individuato in base ai criteri di cui al **punto 5.3** (Lotto Unico Azienda oppure Lotto Unico Atomistico);
- (ii)** non esprimano un giudizio di congruità del Prezzo Offerto contenuto in almeno un'Offerta, il Curatore, sentito il Giudice Delegato e, se nominato, il Comitato dei Creditori (e se del caso autorizzato dai predetti Organi del Fallimento), si riserva di sospendere/revocare la Procedura di Vendita, informando e restituendo in tal caso le cauzioni (senza interessi) agli offerenti.

Le decisioni del Fallimento e degli Organi del Fallimento sono insindacabili da parte

degli offerenti e/o di qualsivoglia terzo.

5.5 Nel caso in cui il Prezzo Offerto contenuto in almeno un'Offerta sia stato ritenuto congruo e sia stata autorizzata la prosecuzione della Procedura di Vendita, l'acquirente verrà individuato sulla base di una gara al rialzo (in seguito, "**Gara**"), che avrà

- (i) come prezzo base il prezzo più alto offerto (in seguito "**Prezzo Base**");
- (ii) come oggetto, il Lotto individuato in base ai criteri di cui al **punto 5.3**, vale a dire Lotto Unico Azienda oppure Lotto Unico Atomistico (in seguito, "**Oggetto Vendita**").

5.6 La Gara avverrà con le seguenti modalità.

- (i) La Gara si terrà dinanzi al Notaio Designato, nella data comunicata dal Curatore, alla presenza del Curatore ed eventualmente dei suoi consulenti.
- (ii) Potranno partecipare alla Gara tutti gli offerenti che abbiano presentato offerte ammissibili, a condizione che entro le ore 11,00 del giorno antecedente la Gara depositino presso il Notaio Designato integrazione:
 - (a) della cauzione di cui al **punto 4.1**, nelle forme di cui al medesimo **punto 4.1**, di modo che la cauzione complessivamente versata sia pari al 30% del Prezzo Base; e
 - (b) dell'Offerta, mediante dichiarazione di impegno irrevocabile all'acquisto dei beni e diritti costituenti l'Oggetto di Gara (Lotto Unico con Azienda oppure Lotto Unico Atomistico), se diversi da quelli per i quali era stata originariamente presentata l'Offerta medesima, allegando altresì (se i beni e diritti oggetto di Gara sono diversi da quelli per i quali era stata originariamente presentata l'Offerta medesima), la Bozza di Contratto per il Lotto oggetto di Gara siglato in ogni sua pagina ai sensi e fini di cui al **punto 6.1 (g)**.
- (iii) La Gara si terrà con offerte in aumento minime prestabilite in Euro 20.000,00 per ciascun rilancio non essendo considerato rilancio il semplice allineamento al rilancio di altro offerente.
- (iv) Verrà individuato come aggiudicatario il soggetto che, a seguito di rilanci, avrà offerto il maggior prezzo. Nel caso in cui, in sede di Gara, nessuno dei partecipanti presenti offerta in aumento, verrà individuato come acquirente il soggetto che aveva formulato il prezzo posto come Prezzo Base della Gara. Qualora vi fossero più offerenti che avevano offerto come prezzo lo stesso prezzo posto come Prezzo Base della Gara, la scelta avverrà mediante sorteggio fra gli stessi. Il sorteggio sarà effettuato dal Notaio Designato in sede di Gara alla presenza del Curatore, dei suoi eventuali consulenti e dei soggetti partecipanti alla Gara (se presenti) e ove non presenti del sorteggio verrà comunque redatto verbale notarile. Fermo quanto

sopra, per il solo caso in cui dovesse risultare aggiudicatario un soggetto per il Lotto Unico Atomistico ma che aveva adeguato l'Offerta ai sensi del punto **5.6 (ii) b)**, “passando” quindi da un'originaria Offerta Lotto Unico Azienda ad un'Offerta Lotto Unico Atomistico, sarà facoltà dello stesso indicare entro e non oltre 3 giorni dalla comunicazione del Fallimento di cui al punto **5.12**, che, fermo il prezzo di aggiudicazione, è sua intenzione avere anche il trasferimento dei dipendenti ai sensi e termini della prima Offerta presentata, così che il Fallimento possa avviare le procedure di cui al punto **5.12 b)**.

- 5.7** Il Curatore comunicherà al Giudice Delegato (e, se nominato, il Comitato dei Creditori) l'esito della vendita secondo il disposto di cui all'art. 107 l. fall. e del soggetto individuato come acquirente ai sensi dei precedenti punti (in seguito, “**Acquirente Individuato**”).
- 5.8** Resta impregiudicata la facoltà del Curatore – prevista dall'art. 107, comma IV, l. fall. – di sospendere la vendita, ove pervenga presso il Notaio Designato, entro il decimo giorno successivo alla data della comunicazione di cui al punto **5.7.**, offerta irrevocabile d'acquisto per l'Oggetto Vendita migliorativa nel solo prezzo offerto per un importo non inferiore al 10% del prezzo offerto dall'Acquirente Individuato (in seguito “**Offerta Migliorativa**”), cauzionata nei termini previsti al punto **4.1** del Bando di Vendita (per un importo pari il 30% del nuovo prezzo offerto nell'Offerta Migliorativa).
- 5.9** In caso di Offerta Migliorativa ai sensi del punto **5.8** conforme a tutte le condizioni del Bando di Vendita, sarà fissata dal Curatore una gara finale (in seguito, “**Gara Finale**”) dinanzi al Notaio Designato, volta ad individuare l'acquirente definitivo (in seguito “**Acquirente Definitivo**”). La data e l'ora della Gara Finale saranno comunicati all'Acquirente Individuato ed al soggetto che ha presentato l'Offerta Migliorativa. Chiunque può partecipare alla Gara Finale, ma tutti i partecipanti (anche l'Acquirente Individuato) dovranno presentare e/o integrare la cauzione secondo le modalità di cui al punto **4.1**, con deposito presso il Notaio Designato entro le ore 11,00 del giorno antecedente la Gara Finale, in modo tale che la cauzione complessivamente versata da tutti i partecipanti alla Gara Finale sia pari al 30% del prezzo offerto nell'Offerta Migliorativa.
- 5.10** E' diritto del Curatore individuare (in ogni fase della Procedura di Vendita) un Acquirente Individuato o un Acquirente Definitivo principale e uno subordinato, al fine dar corso alla cessione al secondo in caso di inadempimento del primo (anche in caso di contestazione di detto inadempimento da parte dell'Acquirente Individuato o dell'Acquirente Definitivo principale); il tutto fermo restando il diritto del Fallimento di trattenere anche a titolo di multa la cauzione di chi risultasse inadempiente agli obblighi assunti, fatto salvo il diritto del Fallimento al risarcimento del maggior danno.

- 5.11** Resta in ogni caso impregiudicato il diritto del Fallimento di eventualmente sospendere la vendita anche ai sensi dell'art. 108 l. fall..
- 5.12** Esaurite le operazioni di vendita di cui ai precedenti articoli, il Curatore:
- (a)** informerà l'Acquirente Individuato principale o l'Acquirente Definitivo principale e lo inviterà a presentarsi dal Notaio Designato per la stipula dell'atto di cessione secondo le condizioni di cui al Bando di Vendita e della Bozza di Contratto da stipularsi (a seconda dell'Oggetto Vendita);
 - (b)** in caso di vendita del Lotto Unico Azienda, avvierà gli adempimenti di cui all'art. 47, L. 428/1990 (così come modificato dal d.lgs. 2.2.2001, n. 18, dal d.l. 28.08.2008, n. 134, dal d.l. 25.9.2009, n. 135 e dal d.l. 22.06.2012, n. 83) invitando altresì l'Acquirente Individuato principale o l'Acquirente Definitivo principale a procedervi ai fini di quanto previsto nella Bozza di Contratto.
- 5.13** In caso di inadempimento dell'Acquirente Individuato principale o dell'Acquirente Definitivo principale ad uno o più degli obblighi previsti suo carico nel Bando di Vendita e nei relativi allegati, il Fallimento avrà diritto d'informare l'Acquirente Individuato subordinato o l'Acquirente Definitivo subordinato e lo inviterà a presentarsi dal Notaio Designato per la stipula dell'atto di cessione secondo le condizioni di cui al Bando di Vendita e della Bozza di Contratto da stipularsi (a seconda dell'Oggetto Vendita); il tutto fermo restando il diritto del Fallimento di trattenere a titolo di multa la cauzione dell'Acquirente Individuato principale o dell'Acquirente Definitivo principale risultato inadempiente agli obblighi assunti, fatto salvo il diritto del Fallimento al risarcimento del maggior danno.
- 5.14** Al termine delle operazioni di vendita e della stipula dell'atto di cessione, le cauzioni versate dagli offerenti non prescelti e non inadempienti verranno restituite senza che gli offerenti abbiano diritto a vedersi riconosciuti eventuali interessi. La cauzione versata dall'offerente prescelto verrà trattenuta dal Fallimento ed imputata in conto prezzo in caso di definitiva stipula del definitivo contratto di cessione.

6. REQUISITI DELL'OFFERTA

6.1 L'Offerta dovrà contenere i seguenti requisiti:

- (a)** se l'offerente è persona fisica: indicazione di nome, cognome, data e luogo di nascita, numero di codice fiscale, stato civile, residenza, recapito telefonico, numero di fax dell'offerente ed elezione di domicilio dell'offerente; all'Offerta dovrà essere allegata copia della carta d'identità o altro documento di riconoscimento in corso di validità; se l'offerente è persona giuridica: dovranno essere documentati i poteri di rappresentanza del sottoscrittore (allegando anche copia di un documento di riconoscimento di quest'ultimo) e dovranno essere indicati ragione sociale e/o denominazione della società o ente offerente, sede

sociale, numero di iscrizione nel registro delle imprese (se la società ne sia provvista), codice fiscale, recapito telefonico e numero di fax ed indirizzo PEC ed elezione di domicilio dell'offerente; all'Offerta dovrà essere allegata visura camerale aggiornata dell'impresa; e

- (b)** indicazione del corrispettivo complessivo offerto per l'acquisto (oltre Oneri di Vendita), che non potrà essere inferiore ad € 200.000,00 (vale a dire al prezzo indicato nell'offerta di cui al punto **1.10** posta a base della presente Procedura di Vendita); in caso di Offerta per Lotto Unico con Azienda che preveda per volontà dell'offerente una somma da destinarsi al pagamento degli oneri gravanti sul Fallimento in caso di attivazione della c.d. "cassa integrazione in deroga" per i lavoratori oggi sospesi ex art. 72 l. fall., detta somma dovrà

 - (i)** essere espressamente indicata e quantificata dall'offerente nell'Offerta e tenuta distinta dall'importo offerto a titolo di corrispettivo dell'Azienda, di modo che il Fallimento possa formulare il parere di congruità previsto nel punto **5.3.** del Bando di Vendita avuto riguardo al solo prezzo offerto per l'Azienda, vale a dire all'unica somma disponibile per riparti a favore dei creditori; il tutto fermo l'insindacabile giudizio che il Fallimento effettuerà in sede di parere di congruità previsto nel punto **5.3.** del Bando di Vendita in ordine alla sufficienza delle somme offerte per far fronte ai predetti oneri gravanti sul Fallimento inerenti la c.d. "cassa integrazione in deroga"; e
 - (ii)** essere garantita nell'Offerta mediante deposito a titolo di cauzione di assegni circolari emessi da Banca Italiana non trasferibili intestati al "*Fallimento Tua Industries S.r.l. 309/2017*" pari al 100% della somma indicata e quantificata dall'offerente nell'Offerta come oneri gravanti sul Fallimento inerenti la c.d. "cassa integrazione in deroga"; e
- (c)** indicazione del Lotto cui l'Offerta si riferisce (Lotto Unico con Azienda oppure Lotto Unico Atomistico), con espressa dichiarazione di impegno irrevocabile all'acquisto avente validità sino almeno a 90 giorni successivi alla Data Esame Offerte di cui al **punto 5.1;** e
- (d)** indicazione del numero dei dipendenti della fallita che, in ipotesi di formulazione di offerta per il Lotto Unico Azienda, l'offerente intende avere in trasferimento; e
- (e)** contenere l'espressa dichiarazione dell'offerente **(i)** di aver preso visione del Bando di Vendita e suoi allegati, in quanto le pubblicazioni che vengono effettuate non possono considerarsi esaustive delle condizioni cui la vendita è sottoposta, **(ii)** di accettazione di tutti i dati e/o informazioni e/o perizie e/o pareri e/o elaborati redatti e/o forniti dal Fallimento e/o dai suoi consulenti; e

- (f) vedere allegata la cauzione ai sensi del punto **4.1.**, fatta esclusiva eccezione per l'offerente che ha presentato l'offerta di cui al punto **1.10** e che ha già prestato la cauzione al momento della presentazione di detta offerta; e
 - (g) vedere allegati e siglati il Bando di Vendita e relativi allegati in segno di espressa accettazione (i) di tutte le condizioni ed i termini del Bando di Vendita e relativi allegati; (ii) di tutte le condizioni delle Bozze di Contratto (**Allegato 2.3(i)** e **Allegato 2.3(ii)**) e relativi allegati (o della sola Bozza di Contratto e relativi allegati per il Lotto per cui è stata formulata Offerta); e
 - (h) essere siglata in ogni sua parte (compresi gli allegati) e sottoscritta in calce per esteso dall'offerente, da soggetto dotato di potere di firma, idoneo ad impegnare legalmente l'offerente.
- 6.2** Sono legittimati a presentare l'offerta d'acquisto coloro che presentino i seguenti requisiti soggettivi:
- (i) persone fisiche, italiane od estere, enti, società o comunque soggetti, italiani od esteri, muniti di personalità giuridica secondo la legislazione del paese di appartenenza; e
 - (ii) soggetti che non si trovino, alla data di presentazione dell'offerta, in stato di liquidazione o sottoposti a procedure concorsuali o a qualunque altra procedura che denoti lo stato di insolvenza o la cessazione dell'attività; e
 - (iii) soggetti che non provengano da Stati o Territori ricompresi nelle cd. "*black list*" stabilite dal DECRETO del 30 marzo 2015 - Modifica del decreto 21 novembre 2001, recante individuazione degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all'articolo 127-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi e dal DECRETO del 27 aprile 2015 - Modifica del decreto 23 gennaio 2002, recante ineducibilità delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese domiciliate in Stati o territori aventi regime fiscale privilegiato.
- 6.3** L'Offerta non potrà essere proposta per persona da nominare e non potrà essere condizionata.
- 6.4** L'Offerta dovrà essere redatta in lingua italiana e ai sensi dell'art. 122 c.p.c., qualunque documento prodotto in lingua straniera unitamente all'Offerta e/o in corso di Procedura di Vendita e/o in funzione e/o in occasione della stipula dell'atto di cessione, dovrà essere corredato da traduzione in lingua italiana, munito di asseverazione (Cancelleria o Notaio della Repubblica Italiana). Stesse modalità dovranno essere osservate nel caso di ulteriori comunicazioni nonché in sede di legittimazione dei poteri per il perfezionamento, per atto pubblico o scrittura privata autenticata, dell'atto di cessione.

7. FORO COMPETENTE

Ogni eventuale controversia inerente il Bando di Vendita e/o i suoi allegati e/o l'offerta e/o il contratto di cessione è devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Torino.

8. INADEMPIMENTO

Qualora l'Acquirente Individuato o l'Acquirente Definitivo (anche quelli individuati in via subordinata) non dovesse rendersi adempiente **(i)** all'obbligo di stipulare l'atto di cessione secondo il testo delle Bozze di Contratto; e/o **(ii)** all'obbligo di versare il Prezzo Vendita e tutti gli Oneri Vendita; e/o **(iii)** a qualsivoglia altro obbligo previsto nel Bando di Vendita, la cauzione verrà trattenuta dal Fallimento, anche a titolo di multa, fatto espressamente salvo il diritto del Fallimento di far valere ogni maggior danno.

9. CLAUSOLE GENERALI

- 9.1** Il Bando di Vendita non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 Codice Civile, né sollecitazione del pubblico risparmio. Ciascun interessato ha l'onere di prendere visione dei beni e/o diritti oggetto della vendita nonché della documentazione che è a disposizione presso lo Studio del Curatore, cui si rinvia al fine di una migliore identificazione dell'oggetto di vendita e di una corretta comprensione delle modalità, patti e condizioni che la regolano. Il Fallimento, i suoi ausiliari, i periti/consulenti e/o i dipendenti e/o il Curatore non sono responsabili con riguardo alla veridicità, correttezza e completezza delle informazioni e/o documentazione forniti, che ciascun interessato ha l'onere di verificare, né delle eventuali omissioni, di qualsivoglia natura e sorta, contenute nel Bando di Vendita ed in tutti i suoi allegati.
- 9.2** Il Bando di Vendita ed i suoi allegati sono depositati presso lo Studio del Curatore. Il Bando di Vendita (senza allegati) è altresì pubblicato sul sito www.astalegale.net, liberamente consultabile.
- 9.3** Tutti i soggetti interessati a partecipare alla Procedura di Vendita possono prendere visione degli allegati al Bando di Vendita, previa consegna all'Ufficio del Curatore di un impegno di riservatezza sottoscritto da soggetto munito del potere di impegnare legalmente la società che richiede l'accesso, che contenga altresì l'espressa dichiarazione di accettazione di tutte le condizioni e previsioni del Bando di Vendita, secondo il testo allegato al Bando di Vendita (**Allegato 9.3** – “**Impegno di Riservatezza**”, reperibile unitamente al Bando di Vendita sul sito www.astalegale.net).
- 9.4** La documentazione relativa ai Progetti nella disponibilità della società fallita è stata consegnata dal liquidatore sociale al Curatore su supporto informatico (“**Documentazione Progetti**”). Tale documentazione potrà essere visionata direttamente presso lo Studio del Curatore, senza diritto di stampa e/o estrazione copie (anche fotografiche) da parte dei soggetti che **(a)** abbiano rispettato quanto previsto al punto **9.3.**; e **(b)** ne facciano richiesta per iscritto con comunicazione da inviarsi via PEC al Curatore (con preavviso al Curatore di almeno 5 giorni e fermo restando che non verranno prese in

considerazione richieste di visione della Documentazione Progetti che pervengano oltre i 10 giorni anteriori alla Data Esame Offerte di cui al **punto 5.1**). Il Curatore indicherà la data e l'orario in cui il richiedente potrà prendere visione dei Documenti Progetti su supporto informatico presso lo Studio del Curatore, fermo restando che il tempo di visione non potrà eccedere 1 ora per ciascun richiedente. Anche per la Documentazione Progetti vale l'esonero di responsabilità di cui al **punto 9.1.** per il Fallimento, i suoi ausiliari, i periti/consulenti e/o i dipendenti e/o il Curatore con riguardo alla veridicità, correttezza e completezza delle informazioni e/o documentazione forniti, che ciascun interessato ha l'onere di verificare.

- 9.5** Il Fallimento potrà rendere disponibili ulteriori informazioni relative all'oggetto della vendita (in seguito "**Ulteriori Informazioni**") ai soggetti che **(a)** abbiano rispettato quanto previsto al **punto 9.3.**; e **(b)** ne facciano richiesta per iscritto con comunicazione da inviarsi via PEC al Curatore. Il Fallimento si riserva di valutare le modalità e la tempistica con cui rendere disponibili le Ulteriori Informazioni (sempre se disponibili) anche mediante attivazione di una *virtual data room*. Ogni eventuale richiesta di Ulteriori Informazioni e chiarimenti potrà essere liberamente valutata dal Fallimento, senza obblighi di sorta e fermo restando che non saranno in ogni caso prese in considerazione **(i)** richieste di informazioni, chiarimenti e/o documentazione generiche, meramente esplorative e/o tali da comportare un rallentamento della Procedura di Vendita; **(ii)** richieste che possano pregiudicare notizie ritenute sensibili dal Fallimento. Anche per le Ulteriori Informazioni e/o ogni altra informazione, chiarimento e richiesta formulata ai sensi del presente **punto 9.5.** vale l'esonero di responsabilità di cui al **punto 9.1.** per il Fallimento, i suoi ausiliari, i periti/consulenti e/o i dipendenti e/o il Curatore con riguardo alla veridicità, correttezza e completezza delle informazioni e/o documentazione forniti, che ciascun interessato ha l'onere di verificare.
- 9.6** Ove venga chiesto l'accesso ai documenti da parte di soggetti (anche consulenti indicati da tali soggetti) concorrenti con la società fallita e con l'Azienda, sarà diritto del Curatore (sentiti se del caso gli Organi del Fallimento) rifiutare l'accesso alla Documentazione Progetti, alle Ulteriori Informazioni e/o ad ogni altra richiesta ed informazione a suo insindacabile giudizio.
- 9.7** È facoltà del Fallimento sospendere/revocare la Procedura di Vendita e/o il Bando di Vendita e/o le operazioni di vendita in qualsiasi momento senza che da ciò consegua alcun diritto risarcitorio e/o a qualsivoglia titolo o ragione in capo agli offerenti e/o agli acquirenti individuati e/o terzi in genere.
- 9.8** La pubblicazione del Bando di Vendita, la ricezione delle offerte non comportano per il Fallimento e/o per il Curatore alcun obbligo o impegno a dare corso alla vendita nei confronti degli offerenti.

- 9.9** Le comunicazioni previste nel Bando di Vendita saranno validamente effettuate dal Fallimento anche solo all'indirizzo fax di cui al **punto 6.1.a).**
- 9.10** Ciascun offerente sosterrà i costi indotti dalle proprie ricerche e valutazioni, comprese le eventuali spese dovute ai propri legali e consulenti, nonché qualsiasi altro costo legato all'analisi dell'operazione.
- 9.11** Le scelte operate dal Curatore ai sensi del Bando di Vendita (con le debite autorizzazioni degli Organi della Procedura, ove dovute) saranno insindacabili da parte degli offerenti e/o acquirenti designati che con la presentazione dell'offerta accettano integralmente il Bando di Vendita, ivi comprese tutte le sue previsioni.
- 9.12** Tutte le richieste e/o comunicazioni dovranno essere redatte in lingua italiana e ai sensi dell'art. 122 c.p.c., qualunque documento prodotto in lingua straniera dovrà essere corredato da traduzione in lingua italiana, munito di asseverazione (Cancelleria o Notaio della Repubblica Italiana).
- 9.13** Il Bando di Vendita ed i suoi allegati saranno pubblicizzati mediante avviso da pubblicarsi almeno 30 giorni prima della Data Esame Offerte fissata al **punto 5.1.**; la pubblicità dell'avviso sarà eseguita almeno:
- (i)** sui seguenti quotidiani: La Repubblica edizione nazionale;
 - (ii)** sui siti *internet* www.astalegale.net e www.asteimmobili.it;
 - (iii)** sul portale delle vendite telematiche.
- 9.14** Il Curatore potrà inoltre inviare comunicazione della pubblicazione del Bando di Vendita alla Regione Puglia ed alla Task Force Regione Puglia per l'occupazione ai fini della massima diffusione a soggetti potenzialmente interessati all'acquisto, nonché a soggetti che abbiano eventualmente manifestato interesse all'acquisto.

10. ALLEGATI

I seguenti allegati fanno parte integrante e sostanziale del Bando di Vendita.

- **Allegato A:** Provvedimento di autorizzazione del Bando di Vendita.
- **Allegato 1.1:** Determina *ex art. 9* Decreto MISE 9.12.2014.
- **Allegato 1.2:** Contratto Cessione a Titolo Gratuito.
- **Allegato 1.4:** verbale incontro presso Regione Puglia del 22.12.2017.
- **Allegato 1.5:** revoca agevolazioni Invitalia.
- **Allegato 1.6:** comunicazione mancata apprensione Immobile e Macchinari *ex art. 104 ter, 8° comma, l. fall.*
- **Allegato 1.7.A:** elenco Dipendenti al 29.1.2018.
- **Allegato 1.7.C:** documentazione Credito IVA.
- **Allegato 1.7.D:** Business Plan.
- **Allegato 1.12(i):** verbale accordo Federmanager.
- **Allegato 1.12(ii):** verbale mancato accordo OOSS.

- **Allegato 2.3(i):** Bozza di Contratto Lotto Unico Azienda.
- **Allegato 2.3(ii):** Bozza di Contratto Lotto Unico Atomistico.
- **Allegato 9.3:** testo Impegno di Riservatezza.

Torino, lì 31 luglio 2018

Il Curatore

Avv. Alessandra Giovetti

